

Favoreggiamento della prostituzione – evento come aiuto alla attività di prostituzione – contratto di locazione per la prostituta – esclusione dell’agevolazione

Ai fini dell’integrazione del reato di favoreggiamento della prostituzione – reato a forma libera - la condotta dell’agente deve essere legata all’evento, che non è la prostituzione bensì l’aiuto alla prostituzione, da un nesso penalmente rilevante. Occorre, infatti, sempre distinguere la persona della prostituta e le sue esigenze personali da quella che è l’attività di prostituzione. Non è, perciò, sufficiente il solo consentire (tramite una condotta di intermediazione volta a mettere in contatto le prostitute con il titolare dell’alloggio), pur ricevendo un modesto riconoscimento economico, che le donne (prive di una regolare busta paga ed impossibilitate a stipulare un contratto di locazione) realizzino il proprio diritto all’abitazione, rimanendo in sé irrilevante anche la conoscenza che nell’alloggio sarebbe stata esercitata la prostituzione. (Nel caso di specie alcuna ulteriore e idonea condotta di agevolazione è stata posta in essere dall’imputato, il quale è stato mandato assolto per non aver commesso il fatto).

N. 1203/11 R.G. Trib. Coll.

N. 990/14 Reg. Sent.

N. 4966/06 R.G.N.R.

Data deposito _____

N. _____ Reg. esec.

Data irrevocabilità _____

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Novara composto da:

Dr. Gianfranco PEZONE
D.ssa Federica PROFUMIERI
D.ssa Alessia ALBERTONE

Presidente Est.
Giudice
GOT

nella pubblica udienza del 4/7/2014, con l’intervento del P.M. in persona del S.Procuratore della Repubblica dr. Olimpia Bossi, dell’Avv. Stefano Salvioni, del Foro di Novara, di fiducia, per l’imputato XXX, dell’Avv. Giuseppe Ruffier, del Foro di Novara, di ufficio, per l’imputato YYY , ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

1)XXX; - libero -

PRESENTE

2)YYY; - libero -

PRESENTE

IMPUTATI

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

per YYY : per il reato sub 1) e sub 3) limitatamente alla condotta di sfruttamento della prostituzione, assoluzione per non aver commesso il fatto; per il reato sub 3) relativamente alla

condotta di favoreggiamento della prostituzione, previa concessione della attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, condanna alla pena di anni uno mesi 4 di reclusione e €. 200 di multa;

per XXX: concesse le attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione, condanna alla pena di anni tre di reclusione e €. 600 di multa

L'Avv. S. Salvioni per l'imputato XXX: assoluzione, anche ex art. 530 co. 2°, c.p.p., perché il fatto non sussiste; in subordine, NDP per prescrizione; in ulteriore subordine, previa concessione della attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, condanna al minimo della pena con i benefici di legge.

L'Avv. G. Ruffier per l'imputato YYY : assoluzione.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, in data 15.3.2011, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, nei confronti di XXX e YYY in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in epigrafe.

Alla presenza del solo XXX si procedeva al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove dichiarative e documentali indicate dalle parti, venivano escussi - quali testimoni - B., LI., M., A. e Z., nonché - quale teste assistito - YYY.

All'udienza del 27.9.2013, modificata la composizione del collegio giudicante, previa rinnovazione del dibattimento proseguiva l'istruttoria.

Sicché, venivano sentiti quali testi AL., JA., RA. e LO. e, previa revoca dell'ordinanza dichiarativa della contumacia, veniva assunto l'esame di YYY .

All'odierna udienza, modificata nuovamente la composizione del collegio giudicante, tutte le parti hanno consentito all'utilizzabilità probatoria degli atti acquisiti e dei verbali delle deposizioni rese avanti a diverso giudice, per cui, assunto l'esame di XXX , previa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione ai sensi dell'art. 511, comma 5°, c.p.p., il P.M. e i difensori degli imputati hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Tribunale ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.

Osserva il Collegio che, alla luce delle emergenze probatorie, non può pervenirsi ad alcuna declaratoria di responsabilità penale degli imputati per i reati loro ascritti in ragione dei motivi infra specificati.

Invero, in punto di fatto, le risultanze istruttorie hanno esitato quanto segue.

B. , premesso che negli anni 2005/2006 dimorava al primo piano del condominio sito in Borgomanero via Loreto n. 29, ha dichiarato che in data 8/9 dicembre 2006 alcune persone venivano ad abitare nel sottostante appartamento sito al piano terra, di proprietà del cognato B.G., per cui subito iniziava un certo movimento di numerosi uomini che già dalle h. 12.00 e fino a mezzanotte accedevano in continuazione in quella casa, facendo intuire che colà si svolgeva un'attività di prostituzione.

In effetti, stante la contiguità verticale dei due immobili, con collocazione delle due camere da letto del proprio appartamento proprio sopra l'alloggio in questione, si sentivano in modo inequivocabile i rumori ed i gemiti dei rapporti sessuali che si consumavano di sotto accompagnati da suoni o musiche erotiche.

I rapporti sessuali di intervallavano senza soste ogni mezz'ora, fino a notte, per cui alla fine la figlia di anni 19, fortemente disturbata, era costretta ad andare a dormire in altro appartamento vicino, meno esposto a quei rumori.

Il via vai incessante di uomini era confermato dal fatto che quasi sempre, anche in orario notturno, il portone di ingresso condominiale munito di sistema di apertura elettrificata veniva trovato aperto nonostante fosse abitudine di tutti i residenti nel fabbricato assicurarsi della chiusura al proprio passaggio.

Spesso gli uomini sostavano al buio nell'androne di entrata in attesa di potere accedere all'appartamento in questione, e alcune volte era capitato che tali "clienti" di recassero per sbaglio agli appartamenti siti ai piani superiori.

In particolare, il predetto alloggio sito al piano rialzato veniva abitato da due donne, di cui una avente statura medio-alta, bionda, con capelli biondi lisci ed accento dell'Europa dell'Est, e l'altra con i capelli neri lunghi solitamente tenuti legati (coda) che parlava con chiara inflessione del Sud America.

Ogni sera, verso le h. 19,00/19,30, giungeva nell'appartamento un uomo che aveva in uso un'autovettura BMW di colore grigio metallizzato che parcheggiava nelle vicinanze.

Costui in più occasioni portava a casa delle scatole di cartone legate con la corda e, una volta, un televisore.

Qualche volta tale uomo se ne andava la sera tardi, altre volte veniva visto da B. uscire il mattino così da far presumere che avesse dormito lì.

Anche durante la presenza di tale persona continuava normalmente il via vai di “clienti”.

Le due donne non uscivano quasi mai dall'alloggio anche se una sera la teste le aveva viste andare via insieme al predetto uomo, per poi fare ritorno tardi, ricevendo ancora qualche “cliente”.

La teste ha poi ribadito di non aver mai visto nessuna altra donna oltre alle due sopraccitate.

In un paio di occasioni si recava in quella casa un giovane piuttosto magro, munito di una macchina di piccole dimensioni in cattivo stato di manutenzione, che portava con sé delle pizze.

Il M.llo CC LI. ha riferito che verso le metà del mese di dicembre 2006 iniziava una mirata attività di indagine sull'appartamento in questione a seguito della constatazione di alcune inserzioni pubblicitarie e della segnalazione dei condomini che conducevano a ritenere che colà fosse espletata una stabile attività di prostituzione.

In particolare, i CC accertavano che su alcuni giornali locali (“La Prealpina”, “Il Corriere di Novara”) venivano pubblicizzate ragazze disponibili a fornire prestazioni sessuali, di cui una mora, fornendo lo stesso numero telefonico (cfr., doc. allegata verbale di arresto).

Per tali pubblicazioni la società SEV, incaricata delle inserzioni, emetteva varie fatture a nome di JA. (cfr., doc. allegata al verbale di arresto).

Sicché, nel corso di un servizio di OCP eseguito il 21.12.2006, i militari accertavano che numerosi uomini, utilizzando autovetture i cui intestatari risiedevano fuori dal Circondario, si recavano nell'alloggio sito al piano terra di via Loreto n. 29 (cfr., amplius, annotazione di P.G.).

Analogo servizio di OCP veniva eseguito il giorno 27.12.2006, durante il quale i CC fermavano ed identificavano alcuni “clienti” che venivano escussi a fini investigativi, così confermandosi ulteriormente l'esercizio dell'attività di prostituzione da parte di una giovane ragazza avente origine dell'Est europeo nota con il soprannome di “Valentina”, successivamente identificata in DR. (cfr., amplius, annotazione di P.G.).

I CC accertavano che l'appartamento in questione era di proprietà di B.G., residente in Liguria, il quale, tramite un'agenzia immobiliare di Borgomanero, lo aveva concesso in locazione a YYY (cfr., contratto in atti).

Quest'ultimo, in realtà, era un mero prestanome poiché mai aveva abitato in loco, sebbene ne aveva consentito il godimento a JA., e cioè la stessa donna che aveva richiesto e pagato le inserzioni pubblicitarie volte a procacciare clienti interessati ad ottenere prestazioni sessuali in quella casa.

Il giorno 29.12.2006, all'esito di ulteriore servizio di OCP, i CC si recavano nell'alloggio monitorato per cui venivano accolti da DR. in condizioni di chiaro esercizio del meretricio (seminuda), mentre in cucina si trovavano XXX e JA..

La casa risultava essere costituita da una camera da letto arredata in modo tipico per l'attività sessuale, e da un'altra camera da letto in disordine avente poco mobilio.

Venivano rinvenuti e sequestrati diverso materiale idoneo all'esercizio del meretricio e documentazione utile all'accertamento dei fatti (cfr., amplius, verbale di sequestro).

In particolare, veniva ritrovato un impianto di videosorveglianza che consentiva sia dalla cucina della casa che dalla macchina BMW in uso a XXX di controllare l'accesso e la condotta dei clienti che si recavano nella camera da letto ove si svolgeva l'attività di prostituzione.

Nella seconda camera da letto si ritrovava la somma di circa €. 4.000,00 in contanti, mentre in cucina altra somma di circa €. 1.300,00 costituita da banconote di vario taglio (€. 20, 50 e 100,00).

Su una delle agende sequestrate XXX (per come desunto dalla scrittura a lui presumibilmente riconducibile) aveva appuntato tutte le spese di gestione dell'alloggio.

Sulla documentazione ritrovata vi erano annotati alcuni presumibili movimenti di denaro correlati a nominativi che venivano riscontrati nella memoria dei cellulari in uso agli interessati, facendo così ipotizzare che si trattasse di contabilità correlata all'attività di prostituzione (cfr., doc. in atti).

Tuttavia, alcuna specifica attività di riscontro veniva svolta in merito dagli Inquirenti.

Tra la documentazione rinvenuta vi erano anche molti testi volti chiaramente ad attirare i clienti per l'attività di prostituzione ("Borgomanero, novità giovane, seducente, raffinata, veramente sorprendente, senza limiti, bellezza e piacere assicurato", "Borgomanero, novità irresistibile, ragazza per soddisfare qualsiasi aspettativa, conosciamoci, non ti lascerò insoddisfatto") pronti per essere approvati dai giornali scelti per la pubblicità.

Sicché, all'esito dell'intervento i CC traevano in arresto XXX e JA. (cfr., verbale di P.G.).

Il M.llo CC LI. ha precisato che nel corso dell'attività di OCP mai venivano viste ragazze che si recavano nell'alloggio in questione.

Dall'analisi delle utenze in uso a JA. emergeva il numero telefonico di De MO. che, già gravato da precedenti penali, agiva nello stesso ambito della prostituzione.

Dalle successive fonti informative si risaliva a YYY, quale persona che avrebbe messo in contatto YYY con JA. a fini di ottenere la disponibilità dell'appartamento di via Loreto n. 29.

Altro non emergeva a carico di tale imputato.

M. ha riferito che, tramite inserzione pubblicitaria sul "Corriere di Novara", contattava telefonicamente l'utenza indicata per avere un appuntamento al fine di ottenere una prestazione sessuale a pagamento.

Nelle due telefonate effettuate a tale scopo rispondevano due ragazze diverse per come anche confermatogli poi dalla ragazza di nome Valentina con cui consumava il rapporto sessuale.

Infatti, per come indicatogli, recatosi in via Loreto di Borgomanero, veniva ricevuto da una ragazza seminuda dell'Est Europa che gli diceva di essere russa e di chiamarsi Valentina.

Costei – fotograficamente identificata dal teste in DR. - gli proponeva prestazioni sessuali aventi costo diverso, e cioè €. 150,00 e €. 100,00, a seconda della durata del rapporto.

Il teste sceglieva l'opzione più economica, consegnando alla donna due banconote da €. 50,00 ciascuna.

M. non vedeva nessun altro in casa, anche se intuiva la presenza di qualcuno in un'altra camera ove vi erano le luci e il televisore accesi.

Per come raccomandato da Valentina, nell'andarsene faceva attenzione a non chiudere il portone di ingresso del condominio.

A. ha dichiarato che tramite annuncio via internet risaliva ad una ragazza con i capelli biondi che, pubblicizzando la sua fotografia, offriva prestazione sessuali.

Messosi in contatto telefonico, la ragazza gli diceva di non essere quella rappresentata in fotografia, escludendo che vi potessero essere altre ragazze disponibili a fornirgli prestazioni sessuali.

Stabilito un appuntamento presso l'alloggio di Borgomanero, via Loreto n. 29, previo squillo telefonico egli veniva ricevuto da tale "Vali" – riconosciuta fotograficamente in DR. -, vestita solo con la biancheria intima, con la quale consumava il rapporto sessuale al prezzo di €. 100,00.

La prestazione veniva eseguita velocemente anche perché la donna gli diceva che aveva mal di testa e che doveva fare in fretta, perché poco dopo, alle h. 18,55, doveva ricevere un altro cliente.

Z. ha riferito che tramite annuncio sul giornale "Publicity" telefonava all'utenza indicata per usufruire di una prestazione sessuale a pagamento.

Sicché, concordato un appuntamento e preve indicazioni assunte con successive telefonate, egli giungeva all'appartamento in questione ove veniva ricevuto da una ragazza vestita in baby doll che gli specificava il compenso previsto per la prestazione sessuale.

VI., assunto a S.I. il 27.12.2006, dichiarava che, dopo aver letto un'inserzione pubblicitaria corredata dalla fotografia di una ragazza seminuda sul giornale Publicity ("Novità irresistibile ragazza per soddisfare qualsiasi aspettativa conosciamoci non ti lascerò insoddisfatto"), chiamava all'utenza telefonica indicata venendo indirizzato da una ragazza all'appartamento sito in Borgomanero via Loreto n. 29, per ivi usufruire di una prestazione sessuale a pagamento.

Giunto su posto, egli ricontattava la medesima utenza per cui la stessa ragazza gli spiegava che doveva recarsi al piano rialzato, di talché veniva lì ricevuto da una giovane donna seminuda (vestita solo con reggiseno e mutande) avente inflessione dell'Est europeo che diceva di chiamarsi "Valentina" e di essere di nazionalità russa.

Rifiutato di pagare la somma di €. 250,00 per un rapporto sessuale completo, VI. si accordava con la ragazza per un rapporto “normale” al costo di €. 150,00 che subito le consegnava.

Accompagnatolo in una stanza, la donna lo lasciava solo per qualche minuto al fine di portare i soldi in un'altra camera, e poi faceva ritorno per consumare il rapporto sessuale.

Finito ciò, il teste andava via.

YYY – sentito nella qualità di teste assistito – ha dichiarato che, tramite YYY , conosceva XXX e la sua compagna di origine sudamericana che gli chiedevano di fare da prestanome perché avevano bisogno di un appartamento da prendere in locazione, dandogli in cambio la somma di €. 500/600,00.

Sicché, egli accettava sottoscrivendo presso l'agenzia Euro Casa di Borgomanero il contratto di locazione, percependo presso il bar “La bocciofila” il compenso stabilito che poi divideva con YYY

Per tale vicenda ZA. parlava direttamente con XXX e la sua compagna per stabilire i dettagli e poi per consegnargli le chiavi dell'alloggio, riscuotendo i soldi pattuiti.

Solo dopo egli scopriva che l'appartamento era destinato a casa di appuntamenti a fini di prostituzione, e cioè il 29/30 dicembre 2006.

In tale occasione, a casa vi erano XXX , la sua compagna ed una ragazza giovane di origine rumena.

In particolare, ZA. ha chiarito di conoscere YYY perché in passato avevano lavorato insieme e che l'imputato non gli aveva mai detto che l'alloggio da prendere fittiziamente in locazione fosse destinato a casa di prostituzione.

Per tale vicenda egli dava a YYY la somma di €. 250,00, e poi più nulla.

Allegra Fabio, premesso di essere amico fin dall'infanzia di XXX , ha riferito che costui da tempo era legato sentimentalmente a JA. - conosciuta quale cliente della sua attività di prostituta - evidenziando che dalla loro convivenza era nato un figlio.

JA. – sentita quale teste assistito – confermato di aver conosciuto nel 2004 XXX quale cliente della sua attività di prostituzione, ha dichiarato che con tempo tra i due nasceva un rapporto sentimentale per cui l'imputato la esortava a cessare l'esercizio del meretricio.

Tuttavia, procedendo il loro rapporto affettivo con difficoltà a causa del precedente legame matrimoniale dell'uomo (già coniugato con due figlie), ella seguiva normalmente a prostituirsi ritenendo che ognuno dovesse condurre la propria vita.

A seguito della separazione coniugale di , nel 2006 i due iniziavano a convivere, ma ciò nondimeno, pur essendo più pressante la presenza dell'imputato, ella decideva di continuare l'attività di prostituta.

Nei primi giorni del dicembre 2006, JA. andava ad abitare da sola in un appartamento in Borgomanero, ma subito emergevano difficoltà con XXX che si preoccupava per la sua incolumità, tanto che spesso le chiedeva perché non rispondeva a telefono.

Sicché, dopo essersi rivolta invano ad una sua amica prostituta, JA. contattava una ragazza rumena di soprannominata “Valentina” (identificata in DR.) che, verso metà dicembre 2006 accettava di recarsi in quell’appartamento per prostituirsi insieme a lei.

Generalmente XXX provvedeva con la sua macchina a fare la spesa ed a facilitare gli spostamenti della sua donna che era priva di patente ed autovettura, per cui spesso rimaneva a dormire a casa di JA..

Mai XXX aveva percepito soldi guadagnati col meretricio dal JA., ma anzi era lui che a volte l’aiutava economicamente con i suoi proventi dell’attività di noleggio di slot-machine.

A quel tempo, l’uomo provvedeva anche al regolare mantenimento delle due figlie di circa 9 e 21 anni.

Precisato che le agende sequestrate erano sue e di Valentina, JA. ha riconosciuto come a lei appartenenti e manoscritti tutti i fogli di agenda relativi agli annunci sui giornali per l’attività di prostituzione (Allegato V), e all’indicazione di alcune cifre correlate a nominativi (Allegati HH e GG).

A proposito di tali ultime annotazioni si trattava della contabilità di somme di denaro espresse in pesos (valuta il cui cambio con l’euro era pari a circa 60 : 1) che inviava ai propri parenti residenti nella Repubblica Dominicana.

Oltre a lei e a DR. mai nessuna altra ragazza si era prostituita in quella casa, ove di fatto si trattenevano meno di un mese, e cioè fino al blitz dei CC.

Dragan contribuiva al mantenimento della casa, in quanto si doveva pagare l’affitto, la luce, la spesa alimentare, la pubblicità per l’esercizio del meretricio, ecc....

Alle inserzioni pubblicitarie provvedeva la stessa JA. perché, al contrario di Dragan, era munita di documenti personali.

JA. ha poi riferito che, poco prima dell’arresto, XXX le aveva detto che per il “Capodanno” l’avrebbe portata a Parigi.

Quanto ai rapporti con YYY , la donna ha precisato che, dovendo affittare una casa, aveva bisogno di un prestanome in quanto lei non aveva la possibilità di documentare una affidabile posizione lavorativa (busta paga) tale da consentirle di stipulare personalmente il contratto di locazione.

Sicché, trovandosi una volta a casa della mamma di XXX, ella conosceva un imbianchino che, informato sul punto, pur dicendole di non poterla personalmente aiutare le faceva conoscere YYY il quale però non era in grado di fare da prestanome.

Successivamente, sempre tramite l'imbianchino la donna entrava in contatto con ZA. il quale, essendo munito di busta paga, stipulava fittiziamente il contratto di locazione dell'appartamento ove poi JA. andava ad abitare fino all'intervento dei CC.

In particolare, JA. ha precisato di avere visto YYY solo una volta, non avendo poi avuto con lui nessun altro contatto o rapporto.

Infine, la donna ha confermato che, a seguito della convivenza con l'imputato tuttora in corso, era nato un figlio.

LO., premesso di conoscere da circa 30 anni XXX , ha confermato che quest'ultimo svolgeva l'attività di gestione di macchinette per videopoker e che già da alcuni anni conviveva con JA. da cui aveva avuto un figlio.

In sede di esame, XXX ha dichiarato di essere a conoscenza che JA. si prostituisse nell'abitazione sita in via Loreto n. 29 nella quale alloggiava pure una ragazza rumena, e cioè DR..

Egli era estraneo all'attività di prostituzione colà esercitata, limitandosi a rincasare a fine della giornata lavorativa, la sera tardi, allorché solitamente l'esercizio del meretricio era già terminato.

L'impianto di videosorveglianza installato nell'appartamento era finalizzato alla sicurezza, e serviva alla sua convivente.

Non era vero che quando entravano i CC egli veniva colto mentre contava dei soldi.

Piuttosto, egli custodiva in tasca, all'interno del portafogli, la somma in contante di oltre €. 1.000,00 che aveva poco prima prelevato.

Nulla egli sapeva degli altri soldi, così come delle agende di JA. che erano state sequestrate.

L'appartamento era stato preso in locazione tramite un amico di JA. di nome ZA., precisando, a seguito di contestazione del PM, che anche lui si era prodigato per cercare un prestanome tramite tale De Montis.

Pertanto, dopo aver contattato YYY , alla fine il contratto veniva stipulato formalmente da YYY, a cui JA. dava per ricompensa una somma di denaro.

Nei pochi giorni trascorsi fino all'intervento dei CC, nell'appartamento si erano prostitute solo JA. e DR.

Posto che non tutti i giorni si fermava a dormire nell'alloggio di via Loreto n. 29, l'imputato ha confermato che spesso portava colà la spesa, ammettendo che i profilattici trovati sulla sua macchina erano destinati all'attività di prostituzione della sua convivente.

Per come richiesto da costei, anche in macchina vi era un sistema che consentiva il collegamento con la videosorveglianza di quanto avveniva nell'abitazione di JA. anche se, a suo dire, tale apparecchiatura non era funzionante.

Infine, confermata la sua risalente relazione con JA. da cui aveva avuto di recente un figlio (cfr., certificato di famiglia anagrafica prodotto dalla difesa), XXX ha specificato che Junior, JA. , Maribel e Rosa erano parenti di costei residenti a Santo Domingo il cui prefisso telefonico internazionale è 180.

Dal verbale di interrogatorio reso da YYY (inutilizzabile nei confronti di XXX) si evince che costui dichiarava agli Inquirenti che tramite de MO., aveva conosciuto XXX che, unitamente ad una donna di nome JA., gli chiedeva di fare da prestanome per la stipula di un contratto di locazione di un appartamento in Borgomanero ove sarebbero andate alcune ragazze per prostituirsi, pattuendo un compenso di €. 600,00.

Non volendo fare ciò, egli chiedeva a YYY di dare la sua disponibilità poi dividendo il compenso. Quest'ultimo accettava, per cui veniva stipulato il contratto e poi ripartito il compenso, così percependo la somma di €. 300,00.

XXX e JA. gli dicevano pure che avrebbe potuto godere di prestazione sessuali gratuite, ma lui non accettava.

Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, ritiene il Collegio che non è possibile pervenire ad alcuna dichiarazione di responsabilità penale a carico dei due imputati.

Anzi tutto, alla luce delle acquisizioni documentali, degli accertamenti di P.G. e delle precise e convergenti dichiarazioni testimoniali, nonché delle stesse ammissioni rese degli imputati e delle persone già giudicate per i medesimi fatti, può dirsi pacificamente provato che nell'alloggio ubicato al piano terra del condominio sito in Borgomareto via Loreto n. 29, veniva esercitata l'attività di prostituzione da parte sia di JA. che di DR..

Segnatamente, passando ad analizzare le singole imputazioni deve preliminarmente osservarsi che la nozione di "casa di prostituzione", il cui esercizio è sanzionato dall'art. 3 n. 1 L. n. 75/58, non richiede né una struttura organizzata, né la predisposizione di locali, ma solo che vi sia un luogo chiuso e noto dove chiunque possa accedere per ottenere prestazioni sessuali retribuite (cfr., Cass. pen., sez. III, 31.1.1997 n. 2796).

Essa comprende anche immobili di modesta estensione con organizzazione rudimentale ed attrezzatura limitata, sempre che siano consentiti in modo stabile o permanente convegni sessuali con persone disposte a prostituirsi (cfr., Cass. pen., sez. III, 25.9.1985 n. 8168; Cass. pen., sez. III, 27.4.1985 n. 3992).

Non occorre neppure che la destinazione esclusiva (o prevalente) sia il commercio carnale, purché sussista una minima organizzazione ed attrezzatura funzionalmente idonea ad imprimere alla casa – anche quale porzione dell'immobile – tale scopo.

Sicché, per la configurazione del delitto di esercizio di casa di prostituzione non è indispensabile un'organizzazione ed un apprestamento di mezzi tali da costituire, mediante installazione di tutti i relativi servizi e comodità, quella particolare attrezzatura richiesta dai postriboli tollerati sotto la vigenza della precedente disciplina, ma è sufficiente la predisposizione di un locale adatto ai congressi carnali da parte delle prostitute con persone che ivi abbiano accesso indiscriminato, di guisa che anche una struttura semplice o rudimentale, purché allestita per quello specifico scopo, è sufficiente ad integrare gli estremi del reato.

Peraltro, in tale prospettiva secondo un noto indirizzo del Supremo Collegio neppure è necessaria la pluralità di attività di meretricio, e cioè la pluralità di soggetti che si prostituiscono, essendo sufficiente che in detta casa espliciti l'attività anche una sola prostituta (cfr., Cass. pen., sez. III, 27.2.2007 n. 21090; Cass. pen., sez. III, 5.11.1999 n. 2730; Cass. pen., sez. I, 6.5.1989 n. 6815).

Tale reato, inoltre, può certamente concorrere con quello di sfruttamento della prostituzione di cui all'art. 3 n. 8 L. n. 75/58, allorché l'esercente percepisca, oltre le somme costituenti il compenso per l'attività del tenentario, altri vantaggi economici o utilità superiori a quelli corrispondenti al valore dei servizi resi, derivanti dai guadagni che la prostituta ricava dall'esercizio del suo mestiere (cfr., Cass. pen., sez. III, 21.1.2010 n. 9447; Cass. pen., sez. III, 5.11.1999 n. 2730; Cass. pen., sez. III, 31.5.1995 n. 6353).

Invero, la repressione di una casa di prostituzione è finalizzata ad evitare che si procurino condizioni favorevoli alla continuazione o alla intensificazione della pratica immorale della prostituzione, ferma restando che nessun fine specifico, nemmeno quello di lucro, è preso in considerazione dalla legge, essendo sufficiente che l'agente abbia volontariamente o coscientemente aperto un locale di meretricio.

Nello "sfruttamento", invece, l'intervento della legge si giustifica con la duplice particolare esigenza di colpire la specifica forma di parassitismo consistente nel fatto di valersi dei guadagni della prostituzione e nel proteggere, contemporaneamente, la donna che viene, per fattori ambientali, a trovarsi nello stato di inferiorità psicologica di un succube.

Lo sfruttamento può, dunque, commettersi anche o indipendentemente dall'altro reato e viceversa, così come può accadere che i fatti integrino ambedue le previsioni delittuose.

Poiché il delitto di sfruttamento dell'altrui prostituzione è configurabile allorché un soggetto tragga un vantaggio ingiustificato dall'altrui prostituzione, esso non è ravvisabile *solo quando* la corresponsione dei proventi avvenga per giusta causa e nei limiti dell'adeguatezza - come nel caso di servizi leciti resi quali vitto ed alloggio - sempre che ci sia proporzione tra servizio e compenso.

Lo "sfruttamento" della prostituzione si realizza con il trarre una qualche utilità dall'attività sessuale della prostituta, in forma diretta o indiretta, implicante la strumentalizzazione del

fenomeno a proprio vantaggio, e richiede il dolo specifico, ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre un vantaggio economico dalla prostituzione mediante percezione totale o parziale di guadagni che la donna ottiene mediante la sua turpe attività.

E' sufficiente ad integrare il reato di sfruttamento della prostituzione la riscossione di somme di denaro che, per quanto modeste, non siano strettamente correlate alle spese vive; esso non è necessariamente abituale, consistendo in qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale e per una sola volta, ai guadagni che la prostituta si procura con il commercio del suo corpo.

Tanto premesso dal punto di vista sistematico, nel merito va osservato che dal sintetizzato compendio probatorio emerge chiaramente che nell'appartamento di via Loreto n. 29 fosse esercitata una casa di prostituzione posto che l'articolata attività di inserzione pubblicitaria, la disponibilità di apparecchi telefonici idonei a raccogliere gli appuntamenti, la predisposizione di un apposito sistema di videosorveglianza, anche a distanza, volto a garantire la sicurezza delle persone che si prostituivano, il reperimento di attrezzatura idonea a rendere più confortevoli, fantasiosi e sicuri i rapporti sessuali (musiche erotiche, luci soffuse, ampia scorta di profilattici, strumenti erotici quali un vibratore e manette foderate di stoffa, pomata lubrificante, pubblicazioni pornografiche) costituivano elementi specifici e convergenti di una struttura organizzata, per quanto in modo semplice, stabilmente allo scopo di rendere più agevole e confortevole l'attività di prostituzione offerta indiscriminatamente in favore di terzi.

In tale contesto certamente si inseriva XXX , quale convivente di JA..

Posto il ruolo centrale di costei nella direzione della casa di prostituzione (quale soggetto beneficiario di fatto della locazione dell'immobile tramite il prestanome ZA., incaricato delle inserzioni pubblicitarie, addetto alla predisposizione delle linee telefoniche, al governo delle spese e contabilità), XXX concorreva fattivamente alla gestione e controllo della casa assicurando anzi tutto la sua constatata presenza nell'immobile.

Egli partecipava fin da subito nel reperimento dell'alloggio (cfr., deposizione resa da YYY), provvedeva a fare la spesa e acquistare materiale per la casa (cfr., deposizione di B. e ammissioni in sede di esame), a procacciare le scorte di profilattici (cfr., verbale di sequestro di quanto rinvenuto sulla sua macchina), a garantire gli spostamenti logistici (cfr., deposizione di JA.), a predisporre un mirato sistema di videosorveglianza anche dalla sua macchina onde assicurare la sicurezza personale della donne dedite alla prostituzione (cfr., verbale di sequestro e accertamenti di P.G).

L'attività di prostituzione avveniva anche alla sua presenza (cfr., deposizione B.).

Inoltre, allorché i CC facevano irruzione in casa, l'imputato veniva sorpreso allorché, unitamente alla compagna JA., contava banconote da €. 50, 100, 20, 10 e 5,00 pari alla somma complessiva di €. 1.335,00 che si trovava sul tavolo della cucina (cfr., verbali di perquisizione, sequestro e arresto, oltre che deposizione del M.llo CC LI.).

Sul punto, non convince la spiegazione rassegnata dall'interessato circa la provenienza di parte dei soldi sequestrati.

Dall'estratto conto versato in atti risulta che in data 28.12.2006 XXX negoziava in banca un assegno avente importo di €. 2.350,00, prelevando nel contempo la somma in contanti di €. 1.500,00 (cfr., doc. prodotto dalla difesa all'udienza del 27.9.2013).

Nulla esclude che tale denaro possa essere servito per urgenti pagamenti da parte del prevenuto a cui provvedeva mediante cambio parziale dell'assegno ricevuto da terzi.

Dallo stesso estratto conto del periodo dal 15.12.2006 fino al 3.1.2007 non si evince alcun altro prelievo o accredito in favore dell'imputato per cui è ragionevole supporre che la predetta somma dovesse servire per fronteggiare tutte le esigenze di tale ampio – e normalmente dispendioso – periodo di fine anno, non solo personali, ma delle stesse figlie cui XXX normalmente versava il contributo di mantenimento.

Peraltro, alcuna prova è stata fornita circa la destinazione di tale denaro in contante.

Anche il presunto viaggio a Parigi per il Capodanno genericamente indicato da JA. è rimasto privo di qualsivoglia riscontro, laddove non è verosimile che, ove effettivamente organizzato, il giorno 29 dicembre XXX non avesse ancora prenotato alcun servizio di trasferimento e alloggio nella capitale francese.

In ogni caso, non potendosi mettere in dubbio quanto constatato e affermato fin da subito dai CC, non è spiegabile che tale somma si potesse trovare sul tavolo della cucina per essere conteggiato ove si fosse trattato di soldi prelevati in banca da XXX e regolarmente custoditi in tasca all'interno del suo portafogli.

Dunque, deve ritenersi che XXX concorresse con la sua compagna JA. all'esercizio della casa di prostituzione in questione.

Piuttosto, va certamente esclusa l'aggravante dell'aver agito ai danni di più persone.

Ove pure si volesse ritenere compatibile tale aggravante con il reato de quo (vedi, tuttavia, *contra*, Cass. pen., sez. III, 28.9.2011 n. 38941, secondo cui l'esercizio di un casa di prostituzione implica necessariamente una pluralità di persone esercenti il meretricio), nel caso di specie non vi è prova che vi siano state altre persone oltre a DR. a prostituirsi, a parte la stessa complice JA. che gestiva la casa di prostituzione.

Tutti i testi escussi hanno confermato che solo le due predette donne abitavano e frequentavano l'alloggio in questione.

Gli stessi CC non acquisivano alcuna prova del coinvolgimento di altre prostitute.

I sospetti sorti da certe annotazioni sulle agende – peraltro mai oggetto di ulteriori indagini - sono stati ragionevolmente superati dalle spiegazioni rese dallo stesso imputato e dalla sua compagna.

La contabilità annotata su alcuni fogli di agenda riguarda all'evidenza nominativi di origine spagnola correlabili a persone residenti nella Repubblica Dominicana (per come ricavabile dai prefissi dei rispettivi numeri telefonici desunti dai tabulati) per cui è senz'altro credibile che si trattasse di familiari destinatari dei soldi inviati da JA..

Ne discende che alcuna idonea prova è stata acquisita della presenza, simultanea o meno, di più meretrici nella casa di prostituzione di guisa che in ogni caso va esclusa l'aggravante contestata.

Senonché, la derubricazione del reato comporta l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione.

Infatti, posto che la consumazione del reato cessava il giorno dell'arresto avvenuto il 29.12.2006, tenuto conto dei limiti massimi edittali del reato ravvisato (anni sei di reclusione), non c'è dubbio che, in assenza di cause sospensive, il termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei) è scaduto il 29.6.2014.

Dunque, per tale imputazione XXX va prosciolto essendosi il reato estinto per prescrizione.

Quanto a YYY , si impone la miglior formula assolutoria per non aver commesso il fatto.

Infatti, a parte la fase iniziale relativa alla stipula del contratto di locazione, tale imputato pacificamente non aveva più alcun rapporto o contatto, neppure indiretto, con XXX e JA. e con l'attività di prostituzione esercitata nell'alloggio sito in via Loreto n. 29, per cui, essendo totalmente estraneo ai fatti-reato sub 1), s'impone il suo proscioglimento nel merito.

Anche per il reato sub 2) contestato a XXX deve pervenirsi all'assoluzione pur essendo in ogni caso prescritto il reato per le stesse ragioni già sopra esposte in mancanza di prova dell'aggravante contestata del fatto commesso ai danni di più persone.

Invero, pur in presenza di documentazione da cui si evince una elevata contabilità di presumibili proventi quotidiani (cfr., allegati D ed E) non sussiste la prova idonea, oltre ogni ragionevole dubbio, che XXX ricavasse a fini personali denaro percepito dal meretricio da DR..

Nulla esclude che tale contabilità fosse stata tenuta direttamente dall'interessata (la riconducibilità delle annotazioni a XXX è rimasta ipotesi sfornita di idonei riscontri probatori).

JA. ha dichiarato che DR. si limitava a concorrere alle spese di mantenimento della casa e di finanziamento dei costi finalizzati all'esercizio dell'attività di prostituzione (pubblicità, profilattici, spese telefoniche, ecc..).

I soldi in contanti ritrovati venivano in buona parte detenuti da JA. e, in parte, possono essere messi in relazione alla cassa comune per il pagamento dei rilevanti costi della casa (cfr., fatture in atti per la pubblicità pari a ca €. 1.300,00, costi di locazione pari a canone mensile di €. 300,00 + cauzione anticipata di €. 860,00 + spese registrazione e accessori vari, spese per i servizi essenziali, costi telefonici, vitto, ecc..).

Sicché, per tale imputazione XXX va mandato assolto con la più ampia formula dell'insussistenza del fatto.

Per i motivi già sopra esposti a maggior ragione si impone l'assoluzione di YYY per l'analogia imputazione di sfruttamento della prostituzione, essendo costui completamente estraneo alle dinamiche dell'attività di prostituzione svolta nell'alloggio in questione.

Alle medesime conclusioni deve inoltre pervenirsi anche con riguardo al contestato favoreggiamento della prostituzione a carico di YYY connesso al reperimento di quell'immobile.

Infatti, anche quando il reato è a forma libera – come quello di favoreggiamento della prostituzione che può essere commesso in qualsiasi modo – la condotta dell'agente deve essere legata all'evento da un nesso penalmente rilevante.

Poiché l'evento del reato non è la prostituzione, bensì l'aiuto della prostituzione, ciò significa che esula il reato ove la condotta dell'agente non abbia cagionato un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che quest'ultimo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti.

Al fine di evitare aberrazioni sul piano dell'etica e del senso comune, nonché di rispettare la *ratio* e l'*intentio legis*, occorre sempre distinguere la persona della prostituta e le sue esigenze personali, da quella che è la sua attività di prostituzione.

Anche se ogni rapporto con chi esercita la prostituzione può indirettamente collegarsi a tale attività, ciò non implica che qualsivoglia condotta ordinaria e non strumentale possa rilevare ai fini della configurazione del nesso causale rilevante per l'evento di favoreggiamento della prostituzione.

Ad opinare diversamente dovrebbe concludersi che nessuno potrebbe concedere beni o servizi in godimento a chi esercita la prostituzione – con ingiustificabile sacrificio anche di ogni primaria esigenza di vita della prostituta - perché ciò implicherebbe comunque una agevolazione della sua organizzazione di vita.

Per quanto è possibile ritenere, nel caso di specie YYY al più si limitava a mettere in contatto, tramite XXX, JA. con YYY al fine di farle ottenere un alloggio visto che trattandosi di cittadina extracomunitaria priva di stabile occupazione (e dunque soggetto privo di regolare busta paga) costei non poteva personalmente stipulare alcun contratto di locazione.

Indirettamente YYY poi percepiva la somma di €. 250/300,00 per la sua iniziale interessamento.

Alcuna prestazione ulteriore e/o idonea ad agevolare in concreto la prostituzione veniva svolta dal prevenuto.

In definitiva YYY si limitava solo a consentire, ricevendo un modesto riconoscimento economico, che la donna realizzasse il proprio diritto all'abitazione, rimanendo in sé irrilevante anche la conoscenza che colà potesse esercitare la prostituzione (cfr., sul punto, Cass. pen., sez. III, 17.2.2014 n. 7338; Cass. pen., sez. III, 31.7.2013 n. 33160).

Ne discende che YYY va mandato assolto da tale reato ascrittogli per non aver commesso il fatto. Infine, quanto ai beni in sequestro, anzi tutto il denaro depositato sul libretto postale, trattandosi di prezzo della casa di prostituzione (quota parte riconducibile all'attività di DR. destinata ai costi dell'abitazione e dei servizi connessi alla prostituzione) va *ex lege* confiscato e versato all'erario.

Il materiale destinato all'esercizio della prostituzione in sé idoneo alla reiterazione della condotta va, come meglio indicato in dispositivo, confiscato e distrutto, ad eccezione della documentazione cha va unita agli atti, nonché dei telefoni e dei computer che, essendo in sé non pericolosi, vanno per converso restituiti agli aventi diritto con onere di ritiro entro 30 giorni.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza, giustificando il termine di giorni trenta per il deposito della stessa.

P. Q. M.

Visti gli art. 521 co. 1, 531 c.p.p., 157 e segg., c.p.;

escluse le aggravanti contestate, dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX in ordine al reato sub 1) perché estinto per prescrizione.

Vistol'art. 530 co. 2 c.p.p.;

assolve XXX dal reato ascrittogli sub 2) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 cp.p.,

assolve YYY da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 240 c.p., 262 c.p.p.;

ordina la confisca e versamento all'Erario della somma depositata sul libretto postale nr. 33807 di €. 2.135,00, la confisca e distruzione del vibratore, del paio di manette, del tubetto di pomata, delle riviste, dei profilattici, del DVD pornografico in sequestro, la confisca e unione agli atti della

documentazione sequestrata, nonché la restituzione a XXX e JA. dei computer e di tutti i cellulari in sequestro, disponendo fin d'ora la distruzione di tali beni in restituzione se non ritirati nel termine di giorni 30.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.;

indica il termine di giorni 30 per il deposito della sentenza.

Novara, 4.7.2014

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Gianfranco Pezone